

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the date.

30/09/2022

*COMUNE DI
LANGHIRANO*

***Guida ai Servizi
Demografici***

Sommario

ANAGRAFE - Di cosa si occupa l'Anagrafe?	3
Cos'è l'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione residenti)	3
I Certificati	3
Come si accede al Portale	4
Cambio Indirizzo	5
Cambio di Residenza	6
Cittadini Comunitari	6
<i>Lavoro</i>	
<i>Non lavoro</i>	
<i>Studio o Formazione Professionale</i>	
<i>Studiante o non Lavoratore</i>	
<i>Familiare EXTRA-UE collegato al richiedente UE o Italiano</i>	
Le Convivenze di Fatto	7
Le Cancellazioni Anagrafiche	8
Rinnovo della Dichiarazione di Dimora Abituale da parte di Cittadini Extracomunitari	8
Dichiarazione di Ospitalità (per Cittadini EXTRA-UE)	8
Trasferirsi all'Estero - l'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero	8
Carte d'Identità e Documenti Personali	9
Passaporto "Agenda Passaporto"	9
Autocertificazione	9
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà	10
Autentica di Firma per Passaggio di Proprietà di Beni mobili registrati	11
Autentica di Copia	11
Ufficio Elettorale	11

STATO CIVILE - Di cosa si occupa lo Stato Civile?	12
Nascita	12
Pubblicazione di Matrimonio	13
Matrimonio	14
Le unioni Civili	14
Separazione e Divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile	16
Accordo di Separazione o di divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile	16
Condizioni	
Modalità	
Documentazione da presentare	
Conferma dell'Accordo	
Costo	
Modifica degli Accordi	
CITTADINANZA	17
Acquisto Cittadinanza per Matrimonio	17
L'acquisto della Cittadinanza da parte dei Minori	17
Acquisto della Cittadinanza Italiana da parte di Straniero nato in Italia che abbia risieduto	
legalmente fino al 18° anno di età	18
Concessione della Cittadinanza Italiana per Residenza sul Territorio Italiano ai sensi	
dell'art. 9 della legge 91	18
MORTE	19
La Cremazione	20
Affidamento delle Ceneri	20
Dispersione delle Ceneri	21
I Certificati	21

GUIDA AI SERVIZI DEMOGRAFICI

ANAGRAFE

DI COSA SI OCCUPA L'ANAGRAFE?

L'ufficio Anagrafe cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente, documentando le posizioni dei cittadini residenti e rilevandone i movimenti.

Nei registri sono riportati i dati relativi alle generalità delle persone che risiedono nel Comune: cognome nome, luogo e data di nascita, professione, stato civile, composizione della famiglia, ecc. L'anagrafe della popolazione residente è quindi l'insieme delle posizioni dei singoli cittadini, delle famiglie e delle convivenze civili, militari e religiose dimoranti abitualmente nel Comune.

L'ufficio anagrafe:

- gestisce le attività relative al **procedimento di cambio di residenza e indirizzo**
- rilascia la **carta d'identità**, i **certificati** e le attestazioni relative a tutti i mutamenti che si verificano nel Comune per cause naturali o demografiche
- esegue **autentiche di copie** e **firme**, oltreché **legalizzazione di fotografie**
- promuove la conoscenza e la divulgazione delle norme in materia di "semplificazione amministrativa": **autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive**
- gestisce l'Anagrafe degli Italiani Residenti all' Estero (**A.I.R.E.**).

Il servizio Anagrafe ha inoltre il compito di rilasciare ai cittadini comunitari **l'attestazione della regolarità di soggiorno** e ricevere **le dichiarazioni di dimora abituale** nel Comune da parte dei cittadini extracomunitari, a seguito del rinnovo del permesso di soggiorno.

COS'È L'ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE)

Dall'11 Ottobre 2018 il Comune di Langhirano è ufficialmente subentrato nell'**Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**, la piattaforma istituita dal Ministero dell'Interno, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, nella quale sono confluite progressivamente tutte le anagrafi dei Comuni italiani, circa 8.000. Grazie ad un'unica Anagrafe Nazionale **è possibile ottenere certificati anagrafici gratuitamente online** in qualsiasi Comune italiano già presente in A.N.P.R. e non più esclusivamente in quello di residenza.

Dal 27 aprile 2022 tutti i cittadini iscritti nell'A.N.P.R. possono:

- richiedere online il cambio di residenza o di dimora da un qualsiasi Comune all'altro in Italia
- richiedere il rimpatrio dall'estero di cittadini iscritti all' **A.I.R.E.**
- consultare, scaricare e stampare certificati anagrafici per sé stessi e per i membri dello stesso nucleo familiare
- consultare, scaricare e stampare dichiarazioni sostitutive dei certificati anagrafici
- indicare i recapiti tramite i quali si vuole ricevere le notifiche

Per ottenere i propri certificati anagrafici o la propria autocertificazione precompilata o consultare i propri dati anagrafici, o effettuare un cambio di residenza o abitazione, **ACCEDI AL PORTALE ANPR** tramite SPID, CIE o CNS.

Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito del Ministero dell'Interno.

I CERTIFICATI

Validità: Tutti i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazioni (es. morte, nascita ecc.) hanno validità illimitata.

I certificati con scadenza, avranno validità di 3 / 6 mesi.

Dove si richiedono i certificati?

I certificati anagrafici possono essere rilasciati da qualunque Comune sul territorio Italiano; dal proprio Comune di residenza oppure è possibile ottenere e scaricare direttamente online, **gratuitamente** e senza doversi recare negli uffici del proprio comune, i certificati anagrafici per se stessi o per un componente della propria famiglia.

Per tutti i cittadini in possesso di un'identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns), accedendo al **portale del Ministero dell'Interno** è possibile scaricare ben 15 tipologie di documenti.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:

- Anagrafico di nascita
- Anagrafico di matrimonio
- di Cittadinanza
- di Esistenza in vita

- di Residenza
- di Residenza AIRE
- di Stato civile
- di Stato di famiglia
- di Stato di famiglia e di stato civile
- di Residenza in convivenza
- di Stato di famiglia AIRE
- di Stato di famiglia con rapporti di parentela
- di Stato Libero
- Anagrafico di Unione Civile
- di Contratto di Convivenza

Il servizio, inoltre, consente di visionare l'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf per riceverlo via mail.

COME SI ACCEDE AL PORTALE

Entrati nella home page del portale ANPR <https://www.anpr.interno.it/>, scegliere la sezione "Servizi al cittadino" e accedere con una delle tre tipologie di credenziali richieste.

Il portale permette inoltre di ottenere autocertificazioni di nascita, stato civile, cittadinanza, famiglia anagrafica, residenza, esistenza in vita.

Quando i documenti occorrenti per procedimenti amministrativi sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, devono essere acquisiti d'ufficio, altrimenti possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

I CERTIFICATI RILASCIATI DALL'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO (comprese Autentiche Firme e Copie) SONO SOGGETTE ALL'IMPOSTA DI BOLLO (€ 16,00) fin dall'origine, salvo SPECIFICHE ESENZIONI previste dalla legge.

CAMBIO INDIRIZZO

Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all'interno del Comune ove si è già residenti, l'interessato dovrà presentare l'istanza di variazione allo sportello dell'ufficio anagrafe con allegato idoneo documento di riconoscimento. L'evasione della pratica del cambio di indirizzo prevede anche l'accertamento della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente.

Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l'aggiornamento dei dati relativi al cambio di indirizzo contenuti sui documenti:

- libretti di circolazione dei veicoli di proprietà e patente dei componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo
- tessere elettorali degli elettori componenti il nucleo familiare interessati alla variazione di indirizzo, qualora la stessa variazione comporti il cambio della tessera.

Il tagliando da apporre sulla tessera elettorale viene inviato a domicilio e comunque prima della consultazione elettorale più imminente.

Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

Se la richiesta di cambio di indirizzo viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una eventuale nuova domanda.

CAMBIO DI RESIDENZA

Il cambio di residenza è la volontà del cittadino di stabilire la propria dimora abituale in un comune diverso da quello di provenienza. L'iscrizione all'anagrafe è subordinata all'accertamento positivo da parte della Polizia Municipale presso l'indirizzo indicato dal richiedente.

L'immigrazione può avvenire su istanza del cittadino, oppure d'ufficio nel caso in cui i Corpi di Polizia abbiano verificato l'effettiva residenza dell'interessato. Per le CONVIVENZE (comunità, caserme, ricoveri, ordini religiosi) la richiesta di immigrazione deve essere inoltrata direttamente dal Capo convivenza.

Se la richiesta di cambio di residenza viene respinta, il cittadino riceve tutte le informazioni utili per l'inoltro di una eventuale nuova domanda.

Il cambio di residenza non comporta la necessità di aggiornare la carta di identità che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.

Per l'iscrizione anagrafica di cittadino italiano si dovranno presentare i seguenti documenti:

- Documento d'identità in corso di validità, di tutti i componenti la famiglia
- Codice Fiscale di tutti i componenti la famiglia
- Numero e tipo di patente, data di rilascio, Ente che ha rilasciato il documento (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare titolari di patente);
- Numero della targa degli autoveicoli di proprietà dei diversi componenti della famiglia.

Per l'iscrizione anagrafica di cittadino straniero oltre ai documenti sopra descritti dovranno essere esibiti:

- passaporto -
- permesso/carta di soggiorno in corso di validità o altri documenti atti a dimostrare il requisito della regolarità del soggiorno nelle more del suo rilascio.

CITTADINI COMUNITARI

Dall'11 aprile 2007, il cittadino UE (a cui si aggiungono i cittadini di Svizzera, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano) possono liberamente circolare e soggiornare in Italia fino ad un massimo di 3 mesi senza formalità.

Alla scadenza, per essere regolarmente soggiornanti, devono iscriversi all'anagrafe del Comune in cui abbiano fissato la dimora abituale, il quale rilascerà a richiesta dell'interessato l'attestazione di regolarità del soggiorno. **Dopo 5 anni di regolarità di soggiorno in Italia, l'Ufficio Anagrafe rilascerà un certificato che attesterà il diritto al soggiorno permanente**

DOCUMENTI NECESSARI:

Iscrizione anagrafica di cittadino UE con autonomo diritto di soggiorno

LAVORO

- (A) 1) Passaporto valido o documento di identità equipollente
2) Codice fiscale
3) Documentazione che attesti l'attività lavorativa subordinata o autonoma (questo presupposto viene controllato, per i lavoratori subordinati tramite copia del contratto di lavoro e/o modello INPS o ricevuta di consegna al Centro per l'Impiego; per i lavoratori autonomi da certificato di iscrizione alla CCIAA o visura camerale e/o denuncia inizio attività o Partita IVA italiana)
4) Nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello

Nota: gli stessi documenti sono richiesti per i familiari UE a carico di cittadino comunitario o italiano lavoratore

Iscrizione anagrafica di cittadino UE con autonomo diritto di soggiorno

NON LAVORO

- (B) 1) Passaporto valido o documento di identità equipollente
2) Codice fiscale
3) Reddito sufficiente: il reddito deve essere "spendibile" in Italia, o attraverso l'esibizione della costituzione di un conto corrente bancario o postale italiano o tramite esibizione di carta di credito spendibile in Italia. Il reddito può essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e controllato come congruente sulla base dell'importo dell'assegno sociale rivalutato ogni anno.
4) Documentazione che attesti la copertura sanitaria: uno dei seguenti documenti:
- copertura assicurativa privata del paese straniero o italiana
- modello E106/109/120/121

Iscrizione anagrafica di cittadino UE con autonomo diritto di soggiorno

STUDIO O FORMAZIONE PROFESSIONALE

- (C) 1) Passaporto valido o documento di identità equipollente
2) Codice fiscale
3) Reddito sufficiente
4) Documentazione che attesti l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
5) Documentazione che attesti la copertura sanitaria: uno dei seguenti documenti:
- copertura assicurativa privata del paese straniero o italiana
- modello E106/109/120/121

Iscrizione anagrafica di familiare UE collegato al richiedente UE o italiano

(STUDENTE O NON LAVORATORE)

- (D) 1) Passaporto valido o documento di identità equipollente
2) Documentazione che attesti la copertura sanitaria. Non occorre per il familiare di un lavoratore
3) Documentazione che attesti la qualità di familiare (coniuge, discendenti, diretti fino a 21 anni o carico o a carico del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. L'essere a carico può essere documentato con una dichiarazione sostitutiva mentre i documenti devono essere in regola con le norme attinenti la traduzione ed eventuale legalizzazione o apostille)
4) Residenza del familiare o attestazione di richiesta di residenza dello stesso

Iscrizione anagrafica di familiare EXTRA-UE collegato al richiedente UE o italiano

- (E) 1) Carta di soggiorno EXTRA UE per familiare di un cittadino italiano o comunitario (deve essere verificato il rapporto familiare mentre per i restanti requisiti sarà la Questura ad intervenire attraverso la produzione della Carta di soggiorno)
2) Passaporto e Codice Fiscale

LE CONVIVENZE DI FATTO

La convivenza di fatto si costituisce attraverso apposita dichiarazione, da presentare all'Ufficio Anagrafe, resa da due persone maggiorenni:

- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;

coabitanti al momento della richiesta di costituzione della convivenza di fatto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi i richiedenti e corredata dal loro documento di riconoscimento.

Se la coppia di fatto non è ancora residente nel Comune di registrazione della convivenza, la dichiarazione deve essere presentata unitamente al modulo di richiesta di residenza.

LE CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

- a) per morte;
- b) per trasferimento all'estero dello straniero (su istanza dell'interessato)
- c) *per irreperibilità accertata

*o per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso o carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'Ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE DA PARTE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.

DI cosa si tratta?

I cittadini extracomunitari iscritti in anagrafe, hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale d'anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno. Tale dichiarazione deve essere corredata dal permesso medesimo - art. 7 comma 3 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

I cittadini stranieri non decadono dall'iscrizione anagrafica nella fase del rinnovo del permesso di soggiorno.

Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

Si informa che, per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art.7, comma 3, trascorsi **sei mesi dalla scadenza** del permesso/carta di soggiorno, **i cittadini stranieri potranno incorrere nella cancellazione** ai sensi dell'art. 11 del DPR 30.05.1989, n.223.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ (PER CITTADINI EXTRA-UE)

I residenti stranieri, extracomunitari, devono comunicare entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza anche la sola ospitalità (qualsiasi sia il periodo di ospitalità). **Tali dichiarazioni, rese dal proprietario dell'immobile, sono obbligatorie per legge.** In caso di omissione della dichiarazione o di dichiarazione mendace, sono previste sanzioni.

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero, anche se parente o affine, o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, **entro quarantotto ore**, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del La comunicazione di ospitalità e/o assunzione di cittadino straniero deve essere presentata, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all'Ufficio Protocollo entro 48 ore. L'incaricato che riceve la comunicazione vi appone la data di ricevimento e ne rilascia una copia all'interessato. Detta comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini, vale la data di timbro postale.

TRASFERIRSI ALL'ESTERO - L'ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

Comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero e consente di accertare i movimenti anagrafici effettuati dagli stessi, all'estero e in Italia.

Il Comune iscrive nella propria AIRE, cancellandoli contemporaneamente dall'anagrafe della popolazione residente:

- i cittadini che dopo un periodo di permanenza all'estero superiore ai dodici mesi chiedano al Consolato competente l'iscrizione;
- i cittadini nati fuori del territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto al Comune di Langhirano;
- coloro che acquisiscono la cittadinanza continuando a risiedere all'estero.

Iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione consente:

- di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti,
- di esercitare con regolarità il diritto di voto.

CARTE D'IDENTITÀ E DOCUMENTI PERSONALI

Il Comune di Langhirano può rilasciare la carta elettronica (CIE) e soltanto nei casi di comprovata necessità ed urgenza, la carta d'identità cartacea

Chi può ottenere la carta d'identità? Tutti i cittadini, indipendentemente dalla Nazionalità. La carta d'identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza, previo ritiro del vecchio documento.

Cosa occorre: Occorre avere con sé la Carta scaduta, o un documento di riconoscimento in corso di Validità, 1 fototessera recente per le CIE o 3 nel caso di Carta d'identità cartacea. Per i cittadini stranieri occorre produrre il permesso o la carta di soggiorno in originale, ma non può essere valida per l'espatrio. La carta d'identità elettronica il costo è di €. 22,00; €. 5,00 per la cartacea.

Se la carta è stata **smarrita o rubata**, per ottenerne una nuova occorre presentare denuncia di smarrimento o furto del documento effettuata presso i Carabinieri o gli uffici della Polizia di Stato.

Per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio **per i minori Cittadini Italiani**, è richiesto il consenso di entrambi i genitori, i quali possono apporre la firma sul modulo predisposto. In caso di impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una dichiarazione in carta semplice di assenso all'espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità.

Fino ai 14 anni il minore deve viaggiare accompagnato dai genitori o da persona indicata sul documento. Nel caso in cui il minore di anni 14 debba espatriare accompagnato da persona non indicata sul documento è necessario compilare una dichiarazione da presentare in duplice copia alla Questura per la vidimazione.

Alla dichiarazione vanno allegate:

- copie carte identità genitori;
- copia carta identità accompagnatore.

PASSAPORTO "AGENDA PASSAPORTO"

Il servizio in funzione presso il Comune, permette all'interessato di PRENOTARE la consegna della domanda di rilascio passaporto.

I cittadini possono accedere direttamente al sito <https://www.passapotonline.poliziadistato.it>. I cittadini sprovvisti del collegamento internet potranno rivolgersi al Comune di residenza per richiedere la prenotazione dell'appuntamento per il rilascio del passaporto. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

AUTOCERTIFICAZIONE (artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Ogni cittadino può presentare al posto dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione, o da gestore di pubblici servizi, o da privati che la riconoscono, un'autocertificazione, cioè una dichiarazione che sostituisce il certificato senza l'obbligo di presentarlo in un secondo tempo per dimostrare:

- Data e luogo di nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Stato civile, coniugato, vedovo, separato o divorziato
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio
- Decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
- **Posizione rispetto agli obblighi militari**
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- Titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, aggiornamenti e qualificazione tecnica
- Situazione reddituale o economica
- Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente o casalinga
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore.
- Qualità di vivente a carico

Chi può autocertificare?

I cittadini italiani,

I cittadini dell'Unione europea.

Gli extracomunitari residenti in Italia, limitatamente ai dati verificabili presso le Pubbliche Amministrazioni Italiane.

Cosa non si può autocertificare?

Non possono essere sostituibili dell'autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

È una dichiarazione resa dal cittadino sotto la propria responsabilità relativa a fatti, stati e qualità personali a conoscenza dell'interessato.

Ha valore definitivo ed ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce.

È utilizzata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comune, AUSL, INPS, ecc) e con i gestori di pubblici servizi (Enel, Hera, Telecom, Poste ecc....).

Può essere utilizzata anche nei rapporti con i privati che vi consentono.

Come si fa?

- Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene prodotta agli organi della Pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, può essere firmata davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione o inviata per posta, fax o terza persona, allegando la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La firma non deve essere autenticata, quindi non è mai dovuta l'imposta di bollo.

- Se la dichiarazione sostitutiva è rivolta alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe), oppure è destinata a privati è soggetta "all'autentica della firma", con conseguente pagamento dell'imposta di bollo se dovuta. L'autenticazione potrà essere effettuata dal funzionario pubblico competente a ricevere la documentazione, dal notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario dell'anagrafe incaricato dal Sindaco. In questo caso il cittadino dovrà recarsi personalmente presso l'Ufficio anagrafe munito di un valido documento di riconoscimento.

AUTENTICA DI FIRMA PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI BENI MOBILI REGISTRATI!

Nel caso di cessione di un veicolo, la firma sul documento di vendita potrà essere autenticata anche presso gli uffici anagrafici del Comune. In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorrerà l'autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.

Attenzione! Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) l'atto dovrà essere successivamente portato presso uno degli uffici provinciali dell'Acì o della Motorizzazione civile, oppure una delegazione degli Automobile Club oppure ancora presso un'agenzia o studio di consulenza automobilistica. Gli stessi uffici e le agenzie di consulenza potranno anche autenticare le firme e, quindi, espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.

AUTENTICA DI COPIA

L'autenticazione di un documento può essere effettuata dal funzionario competente dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato, da quello al quale deve essere presentato il documento, nonché da un notaio, cancelliere, Segretario Comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

Possono essere autenticate le copie:

- a) di atti e documenti amministrativi che siano pubblici;
- b) di atti di natura privata;
- c) gli estratti di libri, opuscoli, pubblicazioni a stampa, considerando "originale" ogni esemplare stampato di un'opera; copie che devono essere presentate ad una pubblica amministrazione.

L'autenticazione può essere resa anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta ma non autenticata, in cui si dichiara che la copia di un titolo di studio o di servizio, per esempio, è conforme all'originale. A tale dichiarazione, che è esente da bollo, va allegata la fotocopia di un documento di identità. La copia autenticata ha validità senza limiti di tempo e l'imposta di bollo rimane quella pagata nella misura vigente al momento dell'autenticazione.

UFFICIO ELETTORALE

Lo sportello gestisce: **I Cittadini Italiani residenti o iscritti all'A.I.R.E.** con diritto di voto. Gli aventi diritto al voto ricevono la tessera elettorale. Nel caso in cui la tessera venga smarrita o deteriorata potrà essere richiesto un duplicato della stessa.

DI COSA SI OCCUPA LO STATO CIVILE?

La funzione del servizio di stato civile è quella di documentare gli eventi e i fatti della vita delle persone dai quali derivano la titolarità di specifici e particolari diritti ed obblighi verso lo stato e verso i terzi. Tale documentazione avviene mediante la formazione di specifici atti pubblici, dettagliatamente riprodotti nei registri di stato civile (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza) e negli archivi informatici.

Gli atti di stato civile fanno fede fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale dello stato civile dichiara essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto. Viceversa le dichiarazioni dei componenti fanno fede fino a prova contraria.

In particolare devono essere rese all'ufficiale dello stato civile le dichiarazioni di:

- nascita e di riconoscimento di filiazione
- matrimonio
- decesso di un congiunto
- acquisto della cittadinanza italiana

Oltre alla tenuta dei registri di stato civile, realizzata attraverso la formazione e l'aggiornamento dei relativi atti, l'ufficio dello stato civile svolge i seguenti ulteriori adempimenti:

- rilascio delle certificazioni di stato civile, sia sotto forma di certificati semplici, che di estratti per riassunto o copia integrale
- pubblicazioni di matrimonio
- rilascio delle necessarie autorizzazioni per celebrazione dei matrimoni religiosi;
- celebrazione dei matrimoni civili;
- ricevimento dei giuramenti da parte di coloro che acquistano la cittadinanza italiana
- attestazioni di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (neodiciottenni)
- trascrizione degli atti di stato civile, relativi a cittadini italiani, formati all'estero
- riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri relativi a cittadini italiani
- rilascio delle autorizzazioni alla inumazione o tumulazione
- rilascio delle autorizzazioni al trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri
- rilascio delle autorizzazioni alla cremazione
- rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
- atti di affidamento personale delle ceneri
- consulenza e informazione ai cittadini nelle materie sopra descritte.

NASCITA

Le nascite avvenute sul territorio italiano devono essere dichiarate all'ufficiale dello stato civile il quale, sulla base della dichiarazione resa dai soggetti legittimati, provvede alla formazione dell'atto di nascita.

Di norma **la dichiarazione di nascita è resa dai genitori**. In particolare:

- per i figli legittimi la dichiarazione può essere resa dal padre, dalla madre;
- per i figli naturali riconosciuti deve essere resa da entrambi i genitori nel caso in cui ambedue intendano riconoscere il figlio oppure dal solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.

È garantita anche alle donne che lo desiderino la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato e senza alcun obbligo di riconoscere il figlio. In tal caso la dichiarazione di nascita è resa dal medico o dall'ostetrica che abbiano assistito al parto, rispettando la volontà della madre di non essere nominata. Il neonato sarà affidato ai servizi sociali per essere avviato all'adozione.

Colui che effettua la dichiarazione di nascita deve presentare l'attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che abbiano assistito al parto e un valido documento di riconoscimento (gli stranieri devono produrre il passaporto e, qualora non conoscano la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete).

La dichiarazione di nascita deve essere resa entro tre giorni se presentata alla direzione sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuto l'evento oppure entro dieci giorni se resa all'ufficiale dello stato civile. In caso di dichiarazione resa oltre il decimo giorno il dichiarante deve specificare/indicare le ragioni del ritardo. Di ciò l'ufficiale dello stato civile darà comunicazione al Procuratore della Repubblica.

- presso la direzione sanitaria dell'ospedale (entro il termine tassativo di tre giorni) la quale provvederà a trasmettere direttamente al comune di nascita o a quello di residenza dei genitori la documentazione necessaria per la formazione dell'atto di nascita

- presso l'ufficio dello stato civile del comune ove è avvenuta la nascita (entro il termine di dieci giorni)

- presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza dei genitori. (In questo caso la dichiarazione può essere resa soltanto dai genitori). Qualora gli stessi risiedano in comuni diversi la dichiarazione può essere resa indifferently in uno dei due comuni.

nato morto: la dichiarazione deve essere resa tassativamente al comune di nascita

nato vivo ma deceduto prima della dichiarazione di nascita: la dichiarazione deve essere resa tassativamente al comune di nascita

nato da genitori stranieri residenti all'estero: la dichiarazione può essere resa alla direzione sanitaria del centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita

nato da genitori italiani residenti all'estero: la dichiarazione può essere resa alla direzione sanitaria del centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio consiste in un procedimento che ha una **doppia finalità**:

la prima consiste nella verifica che i nubendi sono in possesso di tutti i requisiti soggettivi per poter contrarre matrimonio e **la seconda** consiste in un avviso al pubblico, che si realizza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio di un atto contenente la intenzione degli sposi di voler contrarre matrimonio affinché coloro che ne abbiano diritto possano eventualmente fare opposizione.

L'intervento dello stato è giustificato dal fatto che il matrimonio non è un semplice "contratto" tra due persone, ma un istituto avente una rilevanza pubblica, dal quale derivano precisi diritti e doveri in capo a ciascuno dei coniugi sia tra di loro che nei confronti dei terzi.

Come detto il procedimento consta di due fasi:

la prima è diretta, attraverso l'esame della documentazione acquisita, a verificare che i nubendi sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per poter contrarre matrimonio.

Tali requisiti sono:

- **età** maggiore di diciotto anni: può contrarre matrimonio, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, chi abbia compiuto sedici anni. Non può in alcun modo contrarre matrimonio chi abbia meno di sedici anni;

- **capacità di intendere e di volere:** non può contrarre matrimonio chi sia stato interdetto per infermità di mente;

- **libertà di stato:** è necessario essere celibi/nubili, divorziati o vedovi. Le donne divorziate o vedove non possono contrarre un nuovo matrimonio prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento del precedente;

- **inesistenza vincolo parentela o affinità:** non possono contrarre matrimonio le persone legate da vincoli di parentela in linea retta all'infinito e in linea collaterale fino al secondo grado. I parenti in linea collaterale di terzo possono essere autorizzati a contrarre matrimonio dal Tribunale. Inoltre non possono contrarre matrimonio gli affini in linea retta.

Pertanto chiunque intenda contrarre matrimonio deve preventivamente richiedere all'ufficiale dello stato civile di effettuare la necessaria pubblicazione. La richiesta deve essere presentata da entrambi i nubendi. Non è necessario produrre documenti attestanti situazioni certificabili da uffici pubblici italiani poiché le necessarie verifiche saranno effettuate direttamente dall'ufficio dello stato civile;

viceversa dovranno esser prodotti dagli interessati quei documenti che non possano essere acquisiti d'ufficio quali la richiesta del parroco, indispensabile nel caso in cui gli sposi intendano contrarre un matrimonio concordatario, e il "nulla osta" per i cittadini stranieri.

Per quanto riguarda in particolare i cittadini stranieri, per poter contrarre matrimonio in Italia devono produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza dalla quale risulti che, giusta le leggi vigenti, sono in possesso dei requisiti soggettivi per poter contrarre matrimonio. Qualora tale attestazione sia rilasciata all'estero deve essere debitamente legalizzata o apostillata e tradotta. Qualora sia rilasciata dall'autorità consolare straniera in Italia deve essere legalizzata dalla Prefettura ad eccezione dei casi in cui lo stato che l'ha emessa abbia aderito a convenzioni che prevedano l'esenzione della legalizzazione degli atti rilasciati dalla autorità diplomatica o consolare.

Ricevuta la richiesta di pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile provvede ad acquisire la documentazione necessaria a verificare il possesso dei requisiti soggettivi per poter contrarre matrimonio e l'inesistenza degli impedimenti previsti dalla legge. Successivamente provvede a pubblicare all'albo pretorio un avviso contenente i dati degli sposi onde rendere pubblica la loro intenzione e consentire ai terzi che ne abbiano titolo di presentare opposizione. La pubblicazione, che deve esser fatta nei comuni di residenza di entrambi gli sposi, si protrae per otto giorni consecutivi. Scaduto il termine occorre attendere ulteriori tre giorni onde consentire eventuali opposizioni. Chi, avendone titolo, intenda opporsi alla celebrazione del matrimonio deve presentare ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione. Decorso tre giorni dalla scadenza dell'ultima pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio civile o al rilascio dell'autorizzazione alla celebrazione del matrimonio religioso.

Considerati i tempi necessari per l'acquisizione dei documenti e la pubblicazione dell'avviso è necessario richiedere la pubblicazione con congruo anticipo rispetto alla data stabilita per la celebrazione del matrimonio (almeno 50-60 giorni prima). **La pubblicazione ha validità di sei mesi, per cui il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dall'eseguita pubblicazione. In caso contrario occorre effettuare una nuova pubblicazione.**

La richiesta deve essere presentata direttamente dai nubendi all'ufficio dello stato civile. Come detto, salvo casi particolari (matrimonio religioso o coniugi stranieri) non è necessario produrre documenti ma è sufficiente presentarsi muniti di un valido documento d'identità.

MATRIMONIO

Trascorsi quattro giorni dall'eseguita pubblicazione di otto giorni senza che siano state presentate opposizioni, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio alla quale, oltre all'ufficiale dello stato civile e, naturalmente, agli sposi, devono esser presenti anche due testimoni maggiorenni. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver chiesto agli sposi se intendano prendersi rispettivamente come marito e moglie e aver ottenuto risposta affermativa, dà lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile relativi ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio.

Gli sposi devono presentarsi personalmente, poiché nella celebrazione del matrimonio non è ammessa rappresentanza se non in casi particolarissimi. La celebrazione del matrimonio deve avvenire entro centottanta giorni dall'eseguita pubblicazione.

In tale contesto gli sposi possono, con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile celebrante, scegliere il regime che intendono applicare ai loro rapporti patrimoniali. In mancanza di scelta, saranno sottoposti al regime legale che è quello della comunione dei beni.

Secondo le disposizioni contenute nel codice civile, la celebrazione deve avvenire nella casa comunale.

Considerato che il matrimonio deve essere celebrato nella "Casa comunale", l'Amministrazione comunale ha provveduto ad individuare le diverse sale adibite alla celebrazione dei matrimoni civili.

LE UNIONI CIVILI

La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Possono costituire una unione civile le persone maggiorenni, dello stesso sesso, che non si trovino in una delle seguenti condizioni impeditive:

- sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- interdizione per infermità di mente;
- sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile;

- condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

La costituzione dell'unione civile avviene mediante dichiarazione resa di fronte all'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni maggiorenni.

Il relativo procedimento consta di due fasi:

- nella prima fase gli interessati presentano all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta la richiesta, che viene formalizzata in un processo verbale, di voler costituire una unione civile tra persone dello stesso sesso;

- nella seconda fase gli interessati si presentano davanti all'ufficiale dello stato civile per rendere, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione formale di costituzione dell'unione civile. Tale dichiarazione viene iscritta nel registro delle unioni civili alla stregua di quanto avviene per gli atti di matrimonio.

All'atto della presentazione della richiesta di costituzione dell'unione, ciascuna delle parti deve dichiarare:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e luogo di residenza;
- l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge.

Non è necessario che gli interessati producano documenti, ad eccezione dello straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile il quale deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Successivamente l'ufficiale dello stato civile provvede alla verifica delle dichiarazioni rese dalle parti ed all'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.

Conclusa positivamente la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, le parti, nel giorno indicato nel processo verbale sopra citato, si presentano personalmente davanti all'ufficiale dello stato civile per rendere, alla presenza di due testimoni maggiorenni, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile.

Successivamente l'ufficiale dello stato civile dà lettura dei commi 11 e 12 della legge n. 76/2016. Contestualmente a tale dichiarazione, possono altresì:

- stabilire che una delle parti assuma, per la durata dell'unione, il cognome dell'altra, anteponendolo o posponendolo al proprio. Il nuovo cognome non viene annotato nell'atto di nascita dell'interessato né viene registrato nella scheda anagrafica individuale;
- scegliere il regime patrimoniale con il quale intendono disciplinare il loro rapporto.

Secondo le disposizioni contenute nel codice civile la celebrazione deve avvenire nella casa comunale. Solamente qualora una o entrambe le parti siano oggettivamente impossibilitate ad accedere agli uffici comunali, il sindaco, unitamente al segretario comunale, si recherà presso il luogo in cui si trova la parte impedita per ricevere la dichiarazione di costituzione dell'unione. In tal caso è necessaria la presenza di due testimoni.

L'unione civile si scioglie:

- per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
- nei casi previsti dall'art. 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c) d) ed e) della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione;
- per rettificazione di attribuzione di sesso.

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale principio non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente dalla legge n. 76/2016, nonché alle disposizioni di cui alla legge n. 184/1983 ed in generale a quanto previsto in materia di adozione.

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

- siano residenti a Langhirano, tutti e due o almeno uno dei due;
- oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Langhirano;
- oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Langhirano l'atto di matrimonio;
- non abbiano figli in comune, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

Modalità

- I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
- I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile dovranno fissare un appuntamento al seguente numero telefonico: 0521 - 351298 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Documentazione da presentare

- Per la separazione personale: documento di identità, in corso di validità, dei coniugi e dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità, in corso di validità, dei coniugi, dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile al momento della registrazione dell'accordo comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo

Per la conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. di Langhirano; tramite bonifico bancario al Comune di Langhirano Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT 92 H 06230 65770 000035603350 oppure tramite bollettino postale intestato a Comune di Langhirano - Servizio Tesoreria c/c n. 16352437 intestato a "Comune di Langhirano - Servizio Tesoreria" causale: diritto fisso per accordo separazione/divorzio/modifica convenzione.

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale. Anche in questo caso sarà necessario fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0521 - 351298.

All'atto della modifica dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 come suindicato.

ACQUISTO CITTADINANZA PER MATRIMONIO

L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dispone che il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni in Italia, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini sopraindicati sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Qualora sussistano le condizioni, la cittadinanza viene concessa, su istanza dell'interessato, dal prefetto della provincia di residenza.

Possono richiedere la concessione della cittadinanza i coniugi dei cittadini italiani, che si trovino nelle condizioni sopra descritte. Non è rilevante il fatto che il coniuge italiano sia in possesso della cittadinanza italiana dalla nascita o l'abbia acquisita successivamente. La richiesta può essere presentata da chi sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge in qualsiasi momento.

La domanda, redatta in forma scritta, in bollo, deve essere presentata al prefetto della provincia di residenza.

Nella stessa dovranno essere indicati:

residenza, modalità e data di acquisto della cittadinanza del coniuge, composizione del nucleo familiare, comune di iscrizione anagrafica e relativi indirizzi, estremi documento di soggiorno.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- l'estratto dell'atto di nascita (qualora formato all'estero deve essere debitamente tradotto e legalizzato, secondo le disposizioni vigenti);
- il certificato penale rilasciato dalla competente autorità del paese di origine (debitamente tradotto e legalizzato, secondo le disposizioni vigenti);
- la ricevuta del versamento del **contributo di euro 200,00** da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale cittadinanza.

Il modulo per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Parma

L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEI MINORI

L'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza". Si tratta di una forma di acquisto che opera automaticamente, con il concorso di **tre requisiti** e precisamente:

l'esistenza del rapporto di filiazione,

la minore età e

la convivenza effettiva con colui che ha acquistato.

Acquistano la cittadinanza i figli minori di anni diciotto, conviventi con colui che ha acquistato la cittadinanza alla data dell'acquisto. Nel caso in cui i figli siano nati all'estero, l'onere di produrre la copia degli atti di nascita, debitamente tradotti e legalizzati nelle forme di legge, è a carico degli interessati.

Fatte le opportune verifiche ed **accertata l'esistenza di tutti requisiti richiesti dalla legge viene emessa l'attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza italiana**. Il procedimento si conclude in pochi giorni dalla prestazione del giuramento del genitore (per i nati in Italia) o dalla produzione dell'atto di nascita da parte dell'interessato (per i nati all'estero).

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI STRANIERO NATO IN ITALIA CHE ABBA RISIEDUTO LEGALMENTE FINO AL 18° ANNO DI ETÀ'.

L'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: "Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

"Per rendere operativa tale forma di acquisto è necessario rendere apposita dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di voler acquistare la cittadinanza italiana. **La presentazione della dichiarazione è subordinata al pagamento del contributo di euro 250,00** da effettuarsi sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno - DLCI, causale cittadinanza.

Per tale forma di acquisto non è necessario prestare il giuramento di cui all'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Possono rendere la dichiarazione sopracitata tutti coloro che siano nati in Italia e siano stati residenti in un comune italiano legalmente (in possesso di regolare autorizzazione al soggiorno e iscrizione anagrafica) e senza soluzione di continuità dalla nascita fino alla maggiore età. Non è necessario produrre documenti ma è sufficiente presentarsi muniti del passaporto straniero o di altro documento di riconoscimento.

La dichiarazione deve essere resa dopo il compimento del diciottesimo e prima del compimento del diciannovesimo anno di età, dinanzi all'ufficiale dello stato civile il quale, dopo avere verificato d'ufficio che il dichiarante è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, trasmetterà la pratica al sindaco ai fini dell'emissione dell'attestazione di accertamento dell'acquisto della cittadinanza italiana.

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA SUL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 91

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

"Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge", è quindi necessario che i requisiti che hanno determinato la concessione della cittadinanza siano conservati fino alla prestazione del giuramento. In particolare nel caso di acquisto della cittadinanza per decorso del prescritto periodo di residenza è necessario conservare l'iscrizione anagrafica e la regolarità del soggiorno, documentata dal possesso della prescritta autorizzazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza fino alla prestazione del giuramento.

L'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recita testualmente: "Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello stato". Pertanto dopo la ricezione da parte della Prefettura del decreto di concessione della cittadinanza italiana, l'aspirante cittadino, al fine di rendere operativo l'acquisto della cittadinanza deve prestare il giuramento sopra citato davanti al sindaco pronunciando le seguenti parole: **"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi dello Stato"**. **L'acquisto della cittadinanza opera dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.**

Il giuramento deve essere reso entro sei mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

Il giuramento va prestato presso il comune di residenza dinanzi al sindaco o ad altro ufficiale dello stato civile appositamente delegato. Pertanto occorre contattare tempestivamente l'ufficio dello stato civile al fine di concordare con lo stesso la data in cui rendere la prescritta dichiarazione. Occorre presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, della documentazione attestante la regolarità del soggiorno (permesso o carta) e di una marca da bollo da €. 16,00 per la notifica. Qualora si intenda richiederne la trascrizione nei registri di stato civile è necessario produrre anche la copia dell'atto di nascita debitamente tradotto e legalizzato secondo le disposizioni vigenti.

MORTE

Il servizio di stato civile ha la funzione di fornire prova certa dei fatti fondamentali della vita delle persone: pertanto, così come provvede alla formazione di un atto per documentare la nascita di ogni persona, provvede altresì alla formazione di un atto di morte per documentarne il decesso.

La dichiarazione di morte deve essere presentata all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto l'evento entro 24 ore dalla morte. Può essere resa da un familiare, da una persona convivente con il defunto, da un delegato o da una persona informata del decesso.

Tuttavia, considerato che alcuni adempimenti conseguenti al decesso, quali la chiusura del feretro e il trasporto della salma, possono essere effettuate esclusivamente da imprese appositamente abilitate allo svolgimento di tali attività, di norma i parenti si rivolgono immediatamente ad una impresa di onoranze funebri che si occupa, altresì, dell'espletamento delle pratiche amministrative (presentazione della dichiarazione di morte all'ufficiale dello stato civile, richiesta della visita necroscopica, ecc.)

In caso di decesso avvenuto in ospedale, casa di cura o altro istituto, la dichiarazione deve essere resa, entro 24 ore dall'evento, dal direttore della struttura.

In caso di morte violenta o qualora sussista il sospetto di reato, l'atto di morte deve essere effettuato sulla base del verbale redatto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria. In tal caso non si può rilasciare l'autorizzazione alla inumazione o tumulazione senza il nulla osta del Procuratore della Repubblica.

L'accertamento della morte viene effettuato dal medico necroscopo il quale non può effettuare la visita prima che siano trascorse 15 ore dal decesso. Non si può seppellire un cadavere prima che siano trascorse 24 ore dal decesso.

Alla dichiarazione di morte devono essere allegati:

- scheda Istat compilata dal medico curante contenente i dati anagrafici del defunto e quelli relativi alla causa del decesso;
- certificato del medico necroscopo attestante data, ora e causa del decesso.

Qualora il decesso sia avvenuto in una abitazione privata e sorga la necessità, per motivi igienici, di trasportare la salma presso il deposito di osservazione, il trasporto può essere effettuato, da una impresa idonea, previa autorizzazione rilasciata dal medico.

Per il trasporto di un corpo umano dopo il decesso è necessaria una autorizzazione rilasciata dal comune.

Al fine di specificare le prescrizioni di ogni singolo caso, è necessario fornire preventivamente alcune definizioni:

salma – corpo umano senza vita prima che sia effettuato l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo;

cadavere – corpo umano senza vita dopo l'accertamento del decesso da parte del medico necroscopo;

resti mortali – esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;

resti ossei – resti mortali assimilabili ad ossa umane;

ceneri – esiti del processo di cremazione.

Il trasporto di una salma può essere effettuato da impresa abilitata, previa autorizzazione rilasciata dal medico curante. Il trasporto deve essere svolto entro ventiquattro ore, esclusivamente all'interno della regione Emilia-Romagna e non può superare i trecento chilometri. Il termine di ventiquattro ore può essere derogato in caso di espianto di organi a scopo di trapianto o in caso di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria. In tali casi l'autorizzazione necessaria deve essere rilasciata dal comune.

Il trasporto di un cadavere deve essere effettuato da un'impresa abilitata, con idoneo mezzo, previa autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto di resti ossei può essere effettuato anche da privati, con mezzi propri, previa autorizzazione rilasciata dal comune di partenza.

Il trasporto di urna cineraria può essere effettuato anche da privati, con mezzi propri, previa autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso contestualmente all'autorizzazione al trasporto del cadavere. Qualora si debba trasportare una urna già tumulata l'autorizzazione deve essere rilasciata dal comune di partenza.

LA CREMAZIONE

La cremazione è una forma di trattamento del cadavere consistente nella sua riduzione in cenere mediante combustione.

Per poter effettuare la cremazione è necessaria una autorizzazione rilasciata dal comune in conformità alla volontà espressa in vita dal defunto.

La volontà di essere cremato può essere manifestata con una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria del defunto;
- iscrizione, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri;
- dichiarazione del coniuge o, in mancanza, dei parenti prossimi. In caso di più parenti di pari grado occorre che la dichiarazione sia resa da tutti

La richiesta di cremazione deve essere corredata da:

- certificato in carta libera rilasciato dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- nulla osta alla cremazione rilasciato dall'Autorità Giudiziaria in caso di morte improvvisa o sospetta.

Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle leggi che disciplinano la cremazione nello stato di appartenenza del defunto, in ossequio alle norme del diritto internazionale privato. Pertanto va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto da cui risultino le norme di diritto applicabili.

Le ceneri risultanti dal processo della combustione devono essere integralmente (le ceneri non possono essere divise o frazionate) raccolte in una apposita urna cineraria sulla quale, dopo essere stata debitamente sigillata, sono apposti cognome, nome, data di nascita e data del decesso del defunto.

Le ceneri possono essere inumate, tumulate, disperse o date in affidamento personale.

La dispersione e l'affidamento personale devono essere autorizzate rispettivamente dal comune del decesso e da quello in cui ha luogo l'affidamento.

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

La legge della regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, consente di ottenere l'affidamento delle ceneri di un proprio caro a condizione che vi sia stata volontà espressa del defunto manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato ovvero:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione del coniuge o dei parenti di primo grado (in caso di pluralità è necessaria la sottoscrizione di tutti).

La relativa autorizzazione è rilasciata previa apposita domanda, dal comune in cui avviene la conservazione delle ceneri. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nel territorio del comune che lo ha adottato. Pertanto, l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, dovrà richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo comune e la relativa autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria al comune di partenza.

L'urna deve essere opportunamente sigillata e deve riportare cognome e nome del defunto, data di nascita e di decesso.

Di norma deve essere conservata presso la residenza dell'affidatario, salvo diversa indicazione al momento della richiesta di affidamento, e contenuta in apposito colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione e ogni altra causa di dispersione, anche involontaria delle ceneri. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato in cui l'urna si richiudibile, a vista o meno. Qualora i dati anagrafici del defunto indicati sull'urna non siano chiaramente visibili dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro. Il colombaro può essere individuale o plurimo purché non superi la capienza di tre urne. Ove non sia incorporato al suolo o in struttura abitativa, deve essere costituito di materiale resistente e in grado di prevenirne la profanazione.

L'affidatario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'affidamento e consegnare l'urna al cimitero per l'interramento o la tumulazione.

Trattandosi di affidamento personale, in caso di decesso dell'affidatario, l'urna cineraria deve essere consegnata al cimitero tranne il caso in cui il defunto avesse espressamente indicato un altro affidatario.

DISPERSIONE DELLE CENERI

Secondo le disposizioni contenute nella legge della regione Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, è consentita la dispersione delle ceneri ove vi sia stata volontà espressa del defunto manifestata nelle stesse forme della volontà di essere cremato ovvero:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione del coniuge o dei parenti di primo grado (in caso di pluralità è necessaria la sottoscrizione di tutti).

La dispersione delle ceneri può avvenire nei luoghi di seguito elencati:

- aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;
- in mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti;
- in aree private, purché all'aperto. In tale ipotesi è necessario il consenso dei proprietari.

La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre. E' in ogni caso vietata all'interno dei centri abitati.

Colui che effettui la dispersione di ceneri senza autorizzazione commette il reato di cui all'art. 411 del codice penale.

I CERTIFICATI

Gli stati moderni hanno istituito il servizio di stato civile per una esigenza di dare certezza in merito all'identità delle persone fisiche. Pertanto gli eventi fondamentali della vita delle persone (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, ecc.), vengono registrati in modo formale ed ufficiale

L'art. 107 dell'ordinamento dello stato civile suddivide le certificazioni di stato civile in tre tipologie secondo la quantità di dati in esse contenuti e precisamente:

- **copia integrale:** sono la riproduzione completa dell'atto effettuata attraverso la fotocopia o la trascrizione integrale del contenuto;
- **estratti per riassunto:** contengono, oltre alla indicazione che si tratta di estratto per riassunto, la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile e il timbro, i dati essenziali dell'evento nonché le annotazioni marginali che integrano l'atto;
- **certificati:** contengono i dati essenziali dell'evento.

Proprio perché l'attività dello stato civile risponde ad una esigenza di pubblica fede, chiunque può richiedere relativi certificati con le seguenti limitazioni:

- **copie integrali** – considerato che, come detto in precedenza, nelle copie integrali l'atto è riprodotto fedelmente, sono quelle che subiscono le maggiori limitazioni. Infatti possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti a cui l'atto si riferisce, oppure, su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

- **estratti per riassunto e certificati:** possono essere rilasciati a chiunque.

Va evidenziato in proposito che dopo l'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 20 novembre 2011, n. 183, che ha inteso limitare il ricorso alla certificazione, incentivando l'autocertificazione, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione, e pertanto anche quelli di stato civile, non possono essere prodotti né alla pubblica amministrazione né agli esercenti servizi pubblici. La legge citata infatti dispone che su ogni certificato rilasciato a soggetti privati debba essere riportata la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione e agli esercenti servizi pubblici".

Le certificazioni di stato civile possono essere richieste in qualsiasi momento. I certificati hanno validità illimitata, mentre gli estratti e le copie integrali valgono sei mesi dalla data di rilascio.

Sono rilasciati presso l'ufficio dello stato civile nel normale orario di apertura al pubblico. In tal caso sono rilasciati immediatamente. È possibile richiederli anche a mezzo posta ordinaria o pec:

in tal caso occorre allegare alla domanda la copia fotostatica di un valido documento d'identità.

Qualora i documenti debbano essere prodotti all'estero è necessario che l'interessato richieda alla prefettura di Parma la legalizzazione o l'apostille a seconda delle convenzioni vigenti con lo stato nel

quale devono essere prodotti i documenti. Ovviamente in tal caso i documenti devono essere tradotti in lingua straniera.

Qualora lo stato nel quale devono essere prodotti abbia aderito ad una convenzione che esenta dall'onere della legalizzazione o apostille, il documento può essere prodotto direttamente, senza alcuna formalità, alle autorità di tale stato.

Infine qualora lo stato nel quale devono essere prodotti abbia aderito alla convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 o di Vienna del 8 settembre 1976, è possibile richiedere che i certificati siano rilasciati utilizzando gli appositi moduli plurilingue, allegati alle convenzioni citate. In tal caso i documenti non devono essere né legalizzati, né apostillati, né tradotti.



COMUNE DI LANGHIRANO

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Gentile Signora, Egregio Signore

Il Comune di Langhirano sta conducendo un'indagine per valutare la soddisfazione dell'utente relativamente all'allegata "Guida ai Servizi Demografici".

L'Amministrazione si impegna a raccogliere l'opinione dei cittadini al fine di migliorarne il contenuto. Vorremmo pertanto chiederLe di rispondere alle domande contenute in questo questionario, in quanto la sua opinione è per noi molto preziosa per migliorarci ed offrire servizi in linea con le sue aspettative.

La informiamo che il questionario è anonimo, perciò non deve essere firmato: le risposte da lei fornite saranno utilizzate esclusivamente per fini statistici.

Grazie per la collaborazione

Profilo Utente

Sesso

- ☐ Maschio
- ☐ Femmina

Cittadinanza

- ☐ Italiana
- ☐ Straniera

Fascia di età:

- ☐ 18 – 24 anni
- ☐ 25 – 34 anni
- ☐ 35 – 44 anni
- ☐ 45 – 54 anni
- ☐ 55 – 64 anni
- ☐ oltre i 65 anni

Residenza

- ☐ Comune di Langhirano
 - ☐ Altro Comune
-

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Nelle domande che seguono, La invitiamo ad esprimere il Suo parere e di dare una valutazione sulla QUALITÀ e sui CONTENUTI relativi alla “Guida” in una scala che va da Ottimo a Scarso

1) Chiarezza del linguaggio utilizzato

Ottimo



Sufficiente



Scarso



2) Grado di completezza delle informazioni contenute

Ottimo



Sufficiente



Scarso



3) Chiarezza sugli argomenti trattati

Ottimo



Sufficiente



Scarso



4) Utilità dell'opuscolo

Ottimo



Sufficiente



Scarso



5) Valutazione dell'organizzazione complessiva dell'opuscolo

Ottimo



Sufficiente



Scarso

6) EVENTUALI SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
